



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia Varese

Via E. De Amicis, n. 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE

C.F./P.IVA 00341710127

Tel. 0331.295052 - fax. 0331.295093

PEC: casoratesempione@legalmail.it

Sito internet: www.comune.casoratesempione.va.it

DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO

COMUNALE

N. 8

DEL 27/02/2023

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 27/02/2023

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza del **SINDACO**, Sig. CASSANI DIMITRI, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

			Presenti	Assenti
1	CASSANI DIMITRI	Presidente	X	
2	DEMOLLI CARLO MARIA	Consigliere	X	
3	GARZONIO MAURO	Consigliere	X	
4	VALSECCHI LAURA	Consigliere	X	
5	BATTAGLIA FAUSTA	Consigliere	X	
6	PERAZZOLO GIUSEPPE	Consigliere		X
7	TAIANO RUBEN	Consigliere	X	
8	SCANELLI PAOLA	Consigliere		X
9	PICCINELLI ROSELLA	Consigliere	X	
10	GRASSO MARTINA	Consigliere	X	
11	STOPPA SIMONE	Consigliere		X
12	BOFFI ISACCO FRANCESCO	Consigliere	X	
13	NOVARINA CRISTINA	Consigliere	X	

PRESENTI: N. 10

ASSENTI: N. 3

Assiste l'adunanza il **SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.ssa **VANIA PESCARIN**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

E' altresì presente l'Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CASSANI DIMITRI, **Presidente**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Verbale del Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2023 ad oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023

PUNTO 6

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche: aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2023.

DEMOLLI

Io chiederei qui di poter, come facciamo di solito, esporre entrambi punti all'ordine del giorno, il 6 e il 7 per poi votarli separatamente, perché di fatto sono due dati in croce da confermare.

Se possiamo procedere se per voi va bene.

SINDACO

Se va bene, poi votiamo separatamente.

DEMOLLI

Io espongo i due punti 6 e 7 e poi li votiamo separatamente.

SINDACO

Il sette è la determinazione aliquote e detrazione imposta municipale propria IMU per l'anno 2023.

DEMOLLI

Giustamente, con la premessa che a seconda del punto di vista di chi osserva ci sono scelte difficili per chi le fa, e scelte che possono essere facili da criticare però, per quanto riguarda la politica tributaria, in particolare la pressione fiscale perché di questo si tratta, sui casoratesi resta il fatto che la decisione di mantenerla invariata da ormai otto anni, otto esercizi, è qualcosa su cui ovviamente continueremo a metterci la faccia finché riusciremo a farlo.

Diventa sempre più difficile, questo sia chiaro, perché i costi rispetto alle entrate purtroppo sono sempre più, dopo lo vedremo nel dettaglio.

Ovviamente, come dicevo, è un punto fermo della nostra scelta amministrativa, e quindi vedremo a questo punto che le aliquote che formano le principali voci di bilancio, ossia l'addizionale Irpef e l'IMU TASI, adesso da qualche anno è definita la nuova IMU, deve essere considerato proprio uno sforzo distintivo di questa scelta.

Qui vediamo le slide, questa è l'aliquota unica allo 0,8 con la soglia di esenzione che ripeto è dal 2015 che è invariata, come pure le aliquote IMU per l'anno 2023 sono le stesse che abbiamo approvato nel 2015 e abbiamo accorpato nel 2020, mi pare, o 2021 quando appunto (vedete le due colonne verdi), la vecchia IMU e la vecchia TASI sono state accorpate per la nuova IMU, ma semplicemente con una somma matematica e quindi nulla è variato.

questa è l'esposizione dei punti 6 e 7 e quindi due aliquote che sono invariate rispetto agli anni precedenti.

SINDACO

Ci sono interventi?

Mettiamo ai voti, come ha detto l'Assessore, separatamente. pprego.

GRASSO

Scusate, stavo facendo una verifica, in realtà era invariata anche prima, lo stavo verificando adesso.

Mi chiedevo solamente, di solito la votiamo a dicembre, come mai la stiamo votando adesso; curiosità.

DEMOLLI

Verissimo, la spieghiamo subito.

Effettivamente è una premessa che non ho fatto, in realtà non la votiamo sempre a dicembre, voi l'avete votata a dicembre perché negli ultimi due esercizi eravamo riusciti a raggiungere quello che era un traguardo che

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/02/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

c'eravamo imposti, ossia quello di approvare il bilancio per l'esercizio entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Noi il primo bilancio lo abbiamo approvato a luglio quando ci siamo seduti qua, poi abbiamo cercato pian piano di avvicinarci, benché non sia un qualcosa di, come dire, non è vietato, anzi puntualmente viene data la facoltà di deliberare il bilancio entro il 31 marzo ma a volte viene anche prorogato.

Il problema per l'ente è che fino a che il bilancio non è approvato la lavorazione, la macchina funzionale dell'ente viene limitata dall'utilizzo in dodicesimi di spesa e quindi è brutto, oltre che economicamente problematico, lavorare così.

E poi soprattutto il fatto di fare una pianificazione entro il 31 dicembre è anche una buona prassi proprio operativa perché consente anzitutto di analizzare e di partire dal 1 gennaio con una programmazione autorizzata dal Consiglio.

Quest'anno non siamo riusciti, non perché non c'abbiamo provato, perché è da ottobre che stiamo spingendo per poter deliberare il bilancio entro il 31 dicembre, ci sono stati degli intoppi non tanto burocratici quanto di cose particolari, dati che non si sono innestati per tempo e mi riferisco soprattutto ai progetti quelli legati al PNRR.

Non tutti gli uffici sono riusciti a fornirci i dati per tempo pertanto nostro malgrado siamo arrivati a febbraio a sottoporre al Consiglio il bilancio.

Però, ripeto, non è sbagliata l'osservazione, questi sono tutti dati e delibere da prendere diciamo di prassi entro il 31 dicembre e quindi è corretto.

GRASSO

Grazie, era un dubbio che mi era venuto.

Comunque come dicevo vedevo qui davanti a me i dati fino al 2001, il 2015 era 0,8, 2014 0,55, dal 2013 fino al 2001 0,4; comunque grazie.

DEMOLLI

Non sono congruenti?

GRASSO

No, sto dicendo che anche prima la situazione era la medesima.

DEMOLLI

Certo, purtroppo più si va in là è difficile che si abbassino le tasse.

Potrebbe essere il caso, noi ci siamo trovati a fare un aumento dell'aliquota Irpef, non abbiamo toccato l'IMU e TASI per cui è giusto che siano ancora precedenti le aliquote, noi ci siamo limitati a dire quella che era la nostra scelta della quale dovevamo rispondere con la copertura delle spese e dal 2015 è stato ritoccato l'aliquota Irpef e rimodulata la soglia di esenzione e poi non è più stato toccato nulla.

SINDACO

Mettiamo ai voti quindi separatamente.

Quindi votiamo il punto numero sei, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023.

Favorevoli? 7

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 3.

Votiamo l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? 7

Contrari? Nessuno.

Astenuti? 3.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L. 16/06/1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della Legge 27/12/1997, n. 449.

VISTO l'art. 27 c. 8 della L. n. 448 del 28/12/2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 c. 16 della L. 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

VISTI i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D. Lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016 così come modificato dalla Legge di bilancio 2017) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e che tale blocco, prorogato anche per l'esercizio finanziario 2018, è stato eliminato a partire dall'esercizio 2019.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e modifica delle aliquote dei tributi.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6 febbraio 2023.

VISTO il parere dell'Organo di Revisione espresso con verbale n. 3 del 9 febbraio 2023.

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- l'art. 1 c. 469 bis della L. 197 del 29.12.2022 con cui è stato differito al 30.04.2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, autorizzando ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L. l'esercizio provvisorio.

ACQUISITI, sulla proposta di delibera, i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. n. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi il primo dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari, ed il secondo dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con n. 7 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Martina Grasso, Isacco Francesco Boffi e Cristina Novarina), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 membri presenti e votanti

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/02/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. **DI STABILIRE**, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% confermando inoltre la soglia di esenzione per i redditi di importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) così come attualmente previsto dal regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF.
2. **DI FAR RINVIO** per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, concernente l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, con successiva e separata votazione riportante il seguente esito: n. 7 voti favorevoli, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Martina Grasso, Isacco Francesco Boffi e Cristina Novarina), espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 10 membri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L.

COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/02/2023

DELIBERAZIONE N. 8 del 27/02/2023

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE: ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2023**

PARERI

ART. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

Parere di Regolarità TECNICA:FAVOREVOLE

Il Responsabile

ROBERTA FERRARI

Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

Il Responsabile

ROBERTA FERRARI

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 27/02/2023 – COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all'Albo pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

- La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del termine di cui l'art. 134, c. 3, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE